

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE COMPOSTATORI

ART. 1

DEFINIZIONE DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

ART. 2

DEFINIZIONE DI UTENTI

Sono definiti di seguito "*utenti*" gli intestatari della Tariffa Rifiuti e beneficiari del servizio Comunale di gestione rifiuti

ART. 3

IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORIOLO ROMANO

L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del proprio Comune. Assicura, inoltre, un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.

Premia la pratica del compostaggio domestico con l'erogazione di assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere, con la riduzione della Tariffa e con altre eventuali facilitazioni e premialità.

ART. 4

ALBO COMPOSTATORI

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

ART. 5

ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto secondo il successivo art. 7, con una domanda di iscrizione effettuata attraverso un apposito modulo distribuito gratuitamente dall'Ufficio Protocollo e disponibile sul sito del Comune di Oriolo Romano nella sezione Raccolta Differenziata.

Gli utenti che alla data di approvazione del presente regolamento già applicano il compostaggio domestico risultano automaticamente iscritti all'Albo medesimo.

ART. 6

MASTRO COMPOSTATORE

L'utente, iscritto all'Albo Compostatori Comunale, che intende svolgere anche un'attività di divulgazione e di supporto di vicinato può richiedere l'iscrizione aggiuntiva come "*Mastro Compostatore*". La qualifica di "*Mastro Compostatore*" viene conseguita a seguito di espressa richiesta e della frequentazione di uno dei

seminari gratuiti organizzati annualmente dal Comune di Oriolo Romano.

Le agevolazioni tariffarie di cui all'art 12 relative ai Mastri Compostatori sono concesse solo se il Mastro accoglie il rifiuto organico di almeno un'altra utenza.

ART. 7 UTENZE AVENTI DIRITTO

Le utenze che hanno diritto a fare domanda di iscrizione all'Albo Compostatori Comunale sono le utenze domestiche che dichiarino di:

- a) effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si è utenza TARI, e negli stessi terreni far uso del compost prodotto.
- b) rendersi disponibili per eventuali ispezioni e controlli che il Comune ritenga opportuni

Inoltre per le utenze che dichiarino di voler ricoprire il ruolo di "*Mastro Compostatore*" debbono:

- a) frequentare uno dei seminari divulgativi ottenendo il relativo attestato
- b) rendere pubblicabile, su sito dedicato all'Albo Compostatori Comunale, il proprio nominativo
- c) rendersi disponibili al supporto degli altri utenti nel vicinato

Oltre alle utenze domestiche, possono fare domanda di iscrizione all'Albo Compostatori anche altri tipi di utenze non domestiche (es. strutture ricettive, strutture sanitarie ecc) che abbiano mense, refettori o simili dedicate ai propri lavoratori, ospiti e/o clienti e che abbiano terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali all'utenza TARI, sui quali far uso del compost prodotto.

ART. 8 FINALITÀ DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- b) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.

ART. 9 RIFIUTI COMPOSTABILI

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del te privi di fermagli metallici, gusci di uova);
- b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- d) cenere di combustione di scarti vegetali.

È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

Si rammenta che molti degli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.

ART. 10

RIFIUTI NON COMPOSTABILI

È impossibile o pericoloso, e quindi vietato, il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, cartacolorata.

ART. 11

UTILIZZO DEI RIFIUTI A MATRICE ORGANICA E DISTANZE DAI CONFINI

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea.

L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; qualora tale area non sia ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo Compostatori di cui all'art. 5.

Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- b) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- c) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- d) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

ART. 12

RIDUZIONE TARIFFARIA

Gli utenti iscritti nell'Albo Compostatori, in considerazione della sospensione del servizio di ritiro domiciliare della frazione organica e della conseguente non immissione del rifiuto prodotto nel sistema di gestione, beneficiano di una riduzione dell'importo della Tariffa stabilito dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del bilancio. La riduzione annuale è applicata nella misura della frazione d'anno in cui l'utente è iscritto all'Albo Comunale Compostatori.

Si prevedono le seguenti riduzioni tariffarie sulla parte variabile:

- per utenza iscritta all'albo conferente al Mastro Compostatore: 30%
- per utenza iscritta all'albo compostatrice effettuante direttamente il compostaggio: 40%

- per Mastro Compostatore con almeno un'utenza: 50%
- per Mastro Compostatore con almeno tre utenze: 60%

Le suddette agevolazioni si intendono esecutivi a partire dal ruolo TARI 2019, al fine di permettere la formazione dei Mastri Compostatori

ART. 13 ALTRE FACILITAZIONI

Il comune di Oriolo Romano si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio non esaustivo, assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate.

ART. 14 CONTROLLI, CANCELLAZIONE D'UFFICIO DALL'ALBO DEI COMPOSTATORI

Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune predispone controlli presso il domicilio degli iscritti all'Albo Compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.

Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati.

Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale.

Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori dalla data del primo controllo.

ART. 15 VARIAZIONI

Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, all'Albo Comunale Compostatori.

ART. 16 RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori

ART. 17 RECESSO DALL'ALBO COMPOSTATORI

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata all'Albo Comunale Compostatori, indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso.

ART.18 DECADENZA DALLA RIDUZIONE TARIFFARIA

La cancellazione dall'Albo Compostatori comporta la decadenza della riduzione tariffaria annuale nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo. A tal fine, il Comune trasmette agli Uffici Tributi che applicano la TARI copia dei verbali di controllo o la lettera di recessione dell'utenza.

ART. 19

ORGANIZZAZIONE DELL'ALBO

L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dal Area LL.PP. Manutenzioni patrimonio e ambiente in accordo con il Servizio Tributi o da organo da esso delegato.